RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

BANDI, AGEVOLAZIONI, BONUS, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

di GIUSEPPE DE FALCO

Accise e agevolazioni: il ruolo decisivo delle fonti regolamentari

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6805/2025: l'esenzione sul carburante per i voli didattici dipende anche dagli adempimenti dei regolamenti attuativi e l'autorizzazione chiesta in ritardo non copre i consumi anteriori.

In materia di accise, la verifica dei presupposti di un'agevolazione non può fermarsi al Testo unico. Accanto al D.Lgs. 504/1995 opera un articolato sistema di fonti secondarie che disciplina autorizzazioni, comunicazioni, termini e controlli. La collocazione di queste disposizioni a livello regolamentare non ne attenua la rilevanza: la loro inosservanza può compromettere il diritto all'esenzione o al rimborso, anche quando il prodotto sia stato effettivamente destinato all'impiego agevolato. È il punto centrale della **pronuncia della Cassazione, sez. trib., 14.03.2025, n. 6805.**

La controversia riguardava il carburante utilizzato nel 2017 da un'associazione sportiva dilettantistica per voli didattici. L'Agenzia delle Dogane aveva riconosciuto il beneficio soltanto dalla data dell'autorizzazione, rilasciata il 29.11.2017, escludendo i consumi anteriori. L'associazione sosteneva che l'esenzione discendesse dall'effettiva destinazione del carburante e che il ritardo nell'istanza annuale non potesse impedirne il rimborso. Il ricorso è stato respinto.
La disciplina primaria si rinviene nell'art. 24 **D.Lgs. 504/1995** e nella Tabella A allegata; quella attuativa, per l'attività aeroscolastica, nel **D.M. 692/1996.** Quest'ultimo distingue 2 procedimenti: il primo, preventivo, di ammissione all'agevolazione; il secondo, successivo, di rimborso dell'imposta sui consumi. Per gli anni successivi alla prima ammissione, l'art. 2 impone di chiedere il rinnovo entro settembre dell'anno precedente. L'art. 3 precisa che, in caso di domanda tardiva, il beneficio decorre dal rilascio dell'autorizzazione. L'istanza di rimborso non sana l'assenza del titolo.

La Cassazione afferma espressamente: ***"È legittima l'integrazione normativa in materia di accise da parte di fonti regolamentari nazionali".*** La Corte richiama l'art. 14 della direttiva 2003/96/CE, che consente agli Stati membri di stabilire le condizioni per l'applicazione delle esenzioni e la prevenzione di frodi e abusi, anche mediante regolamenti. L'autorizzazione preventiva non è un formalismo fine a sé stesso: consente all'Amministrazione doganale e all'ENAC di verificare, prima del consumo, i parametri e la destinazione del carburante.
La conclusione non è isolata. La Cassazione richiama gli adempimenti previsti dal D.M. 557/1996 per gli oli lubrificanti e le dichiarazioni periodiche disciplinate dal D.P.R. 277/2000 per il gasolio da autotrazione. Emerge un dato di metodo: nelle accise, il trattamento agevolato può dipendere da prescrizioni contenute in testi diversi dal Testo unico. **Per il commercialista,** alla verifica dell'impiego agevolabile devono quindi affiancarsi l'individuazione della disciplina attuativa applicabile, il controllo delle scadenze e la conservazione della documentazione richiesta.

Non ogni irregolarità determina, tuttavia, automaticamente la perdita del beneficio. La sentenza confronta la disciplina nazionale con i principi europei di proporzionalità ed effettività e con la giurisprudenza che censura conseguenze sproporzionate per omissioni meramente formali. Il discrimine risiede nella funzione dell'adempimento: quando esso consente un controllo preventivo non recuperabile a posteriori, la violazione può assumere rilievo sostanziale. La lezione è chiara: in materia di accise, le fonti secondarie non costituiscono un'appendice burocratica della legge, ma una componente essenziale della disciplina da conoscere e applicare.



Riproduzione vietata - sabato 28 novembre 2026